



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

“Criteri organizzativi generali del servizio di Polizia Locale, caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale”

Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale)

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 3 agosto 2022

Si assegna il numero **__9__** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **__2022__**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dell'art. 13, comma 1, **lett. a), b), c), d) ed e)** della Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15 (Disciplina regionale dei Servizi di Polizia Locale) si applica ai corpi e servizi di Polizia Locale dei Comuni e degli altri Enti locali che svolgono le funzioni di Polizia Locale di cui sono titolari ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il presente regolamento disciplina, oltre ai criteri organizzativi generali di cui all'art. 5, anche i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto (**Allegato A**), le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso ed i relativi elementi identificativi (**Allegato B**), i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la polizia locale (**Allegato C**);

Art. 2 – Mezzi e strumenti operativi

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. I servizi possono essere svolti con l'ausilio di unità cinofile.
2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi possono essere dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.
3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'**allegato "A"** del presente regolamento.
4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi e Servizi di Polizia Locale.
5. Ogni Ente Locale può dotarsi di strumenti operativi e di autotutele nonché di apparecchiature tecniche idonee a migliorare la qualità del servizio e la sicurezza degli operatori.
6. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.

CAPO II

Caratteristiche delle uniformi della Polizia Locale

Art. 3 - Tipologie e caratteristiche delle uniformi

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 15 del 07 giugno 2018, il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi degli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia Locale operanti in Regione Calabria.
2. L'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:
 - a) divisa ordinaria;
 - b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divisa per servizi di onore e rappresentanza.

3. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle divise e dei completi della Polizia Locale sono stabiliti nell'**Allegato "B"**, che è parte integrante del presente regolamento.

4. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile, autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

5. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

Art. 4 – Uso delle uniformi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio indossano l'uniforme prescritta e fornita dall'Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.

2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

3. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile di Servizio. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e la divisa di onore ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

CAPO III

CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI E SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 5 – Criteri organizzativi

Fatta salva l'autonomia organizzativa di ciascun Ente Locale nonché le particolari esigenze che ogni territorio esprime, sono individuati i seguenti criteri di carattere generale per l'organizzazione di un servizio di polizia locale:

- a) porre a capo del servizio un dipendente dell'ente con incarico di comandante o responsabile di servizio con funzioni di polizia giudiziaria;
- b) sottoporre periodicamente gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela degli operatori stessi e dell'organizzazione;
- c) divulgare a tutto il personale assegnato al servizio di polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio;
- d) organizzare il servizio di polizia locale, per assicurare la maggiore continuità possibile;
- e) prevedere idonei sistemi informatici per assicurare la massima efficienza nello svolgimento delle varie operazioni connesse alla vigilanza e al controllo;
- f) dotare il servizio di polizia locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento.

Art. 6 – Denominazione dei gradi

Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal CCNL relativo al comparto enti locali del 31/03/1999, allegato a). Al fine dell'attribuzione dei gradi, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7 della legge regionale 15/2018, nell'ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni:

Dirigenza

- 1) dirigente generale;
- 2) dirigente colonnello;
- 3) dirigente tenente colonnello.

Categoria D;

- 1) sottotenente
- 2) tenente;
- 3) capitano;
- 4) maggiore;

Categoria C:

- 1) agente;
- 2) agente scelto;
- 3) agente istruttore;
- 4) assistente;
- 5) maresciallo;
- 6) maresciallo ordinario;
- 7) maresciallo capo;
- 8) luogotenente.

Art. 7 – Natura e caratteristiche dei simboli distintivi di grado.

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia Locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. I segni distintivi di grado sono attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) posizione economica acquisita secondo i criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e anzianità di servizio;
- b) formazione e aggiornamento professionale.

3. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti sono analiticamente contenuti nell'**allegato "C"** che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 8 Articolazione dei distintivi di grado

1. In attuazione dell'articolo 13 della L.R. n. 15 del 07 giugno 2018, il presente capo disciplina le caratteristiche dei distintivi di grado del personale in forza ai Corpi e Servizi di Polizia Locale operanti in Regione Calabria.
2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 07 giugno 2018, le funzioni e le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.
3. A parità di grado, nella stessa categoria, l'anzianità di servizio maturata a tempo pieno ed indeterminato, determina sovra ordinazione funzionale.
4. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono disciplinati in relazione agli indici di densità della popolazione residente.
5. Ai Comandanti di Corpo di Polizia Locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'Ente, alla luce dei prospetti **A) e B)** di seguito riportati. L'attuazione dei gradi come di seguito riportati non determina un compenso superiore rispetto a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

Prospetto A)

Ai comandanti del Corpo/Servizio di Polizia Locale con qualifica dirigenziale sono attribuiti i seguenti gradi:

Generale	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti della Città Capoluogo di Regione
Colonnello	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia
Tenente Colonnello	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di un Ente Locale dotato di dirigenza

Prospetto B)

Ai comandanti di Corpo/Servizio di Polizia Locale senza qualifica dirigenziale sono attribuiti i seguenti gradi in relazione alle dimensioni dell'Ente Locale e la densità della popolazione residente:

Grado attribuito	Dimensione dell'Ente Locale
Maggiore	Enti con oltre 15.000 abitanti
Capitano	Enti fino a 15.000 abitanti
Tenente	Enti fino a 10.000 abitanti
Sottotenente	Enti fino a 5.000 abitanti

6. Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui ai prospetti **C) e D)** di seguito riportati.

Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

Prospetto C)

Dirigenti di Polizia Locale non comandanti

Colonnello	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale dirigente dopo 5 anni di anzianità nel ruolo di Dirigente e dal Vice Comandante Vicario della Città Capoluogo di Regione ove previsto.
Tenente Colonnello	La suddetta denominazione ed il relativo distintivo possono essere conseguiti dal personale dirigente di prima nomina

Prospetto D)**Ufficiali di Polizia Locale non comandanti**

Maggiore	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Capitano, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
Capitano	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Tenente, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
Tenente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Sotto Tenente
Sottotenente	Denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D

7. Alla **categoria giuridica C** appartengono i Luogotenenti, Marescialli, Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale. L'anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato e pieno, determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di Luogotenente, Maresciallo, Assistente e Agente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei prospetti **E)** ed **F)** di seguito riportati.

Prospetto E)**Luogotenenti e marescialli di Polizia Locale (attività di controllo)**

Luogotenente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo Capo
Maresciallo Capo	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo Ordinario

Maresciallo Ordinario	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo
Maresciallo	Denominazione e distintivo iniziali. Si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con apposito provvedimento regionale

Prospetto F)

Assistenti e agenti di polizia locale (attività di servizio)

Assistente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 12 anni di anzianità di servizio
Agente Istruttore	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 8 anni di anzianità di servizio
Agente scelto	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 5 anni di anzianità di servizio
Agente	Denominazione iniziale. Nessun dispositivo di grado

Art. 9 – Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente regolamento per i Comandanti di Corpo o di Servizio di Polizia Locale è disposto con provvedimento dell'autorità competente.
2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione con determina dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
3. Al competente Ufficio di Polizia Locale della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento.
4. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente Dipartimento della Giunta Regionale, previa istruttoria con richiesta di informazioni o chiarimenti agli Enti interessati, assegna il termine per l'eventuale adeguamento alla presente normativa regolamentare.
5. Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali, nei casi sopra ipotizzati, determina:
 - a) il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già concessi;
 - b) le segnalazioni all'Ente del mancato adempimento del Regolamento Regionale da parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale e di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare;
 - c) il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Calabria.
6. Fermo restando quanto previsto dalla L. R. 15/2018 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:
 - a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
 - b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale
7. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

8. Gli Enti interessati adeguano i modelli organizzativi dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale alle disposizioni di cui al presente regolamento entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci.

9. Il personale di Polizia Locale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Calabria, mantiene la denominazione e il grado dell'Ente di provenienza purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l'Ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

10. Il Comandante Dirigente Generale e gli altri Comandanti, destinati ad altro incarico, all'interno dello stesso Corpo di Polizia Locale, mantengono la denominazione e grado senza la bordatura di rosso.

Art. 10 Disposizioni transitorie

Nella fase di prima applicazione del presente Capo, si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce della seguente disciplina transitoria: i Comandanti, gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Locale che, alla data di entrata in vigore del presente atto e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dall'art. 8 possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria categoria funzionale.

CAPO IV

Distintivi di servizio e tessere di riconoscimento

Art. 11 Distintivi di servizio

Nell'ambito dei segni distintivi di cui all'art. 13 della Legge Regionale 15/2018 vanno considerati anche i distintivi di servizio. A tutto il personale della polizia locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell'**allegato "C"**, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.

Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

Art. 12 Tessera di riconoscimento

A tutto il personale della Polizia Locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dagli Enti di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'**allegato "C"**.

Il Responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale trasmette i dati relativi a ciascuna tessera rilasciata alla competente struttura regionale.

Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l'intervento assuma rilevanza all'esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.

L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.

Agli operatori di Polizia Locale a tempo determinato è altresì assegnata una tessera di riconoscimento avente le medesime caratteristiche riportate nell'**allegato "C"**.

Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dal Comando di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informativo regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazione di dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite...). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

CAPO V NORME FINALI

Art. 13 Disposizioni finali e finanziarie

Gli Enti che esercitano funzioni di polizia locale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di questo regolamento entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Con successivo atto, saranno determinate le modalità di presentazione delle domande di cofinanziamento regionale da parte degli Enti Locali che svolgono servizio di Polizia Locale, i criteri di assegnazione e l'importo del contributo concedibile una tantum per l'adeguamento al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e 3, della legge regionale 07 giugno 2018 n. 15.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO